



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Capri

Piazza Vittoria n. 5 – 80073 Capri (NA) – Tel.081/8370226-3994 Fax 081.8374894

E-mail capri@guardiacostiera.it – Sito web www.capri.guardiacostiera.it

ORDINANZA N.01/2013

(TRASPORTO MARITTIMO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:

- VISTO** il D. Lgs 03 aprile 2006 n.152, in particolare l'art.265 comma 2 il quale stabilisce che, in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'art.195, comma 2, lettera 1) e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose;
- VISTO** il DPR 134/2005, che prevede l'applicazione del Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose (codice IMDG) anche per il trasporto nazionale e che tale codice non include, se non in presenza di agenti patogeni, i rifiuti solidi urbani tra le materie infettanti (classe 6.2), potendosi considerare di conseguenza rifiuti "non pericolosi" (Cfr Circolare titolo merci pericolose n.19/2006 del 12 settembre 2006 successivamente abrogata);
- VISTA** la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione - Serie Merci Pericolose n.22/2008 in data 10.03.2008, con la quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito specifici chiarimenti in merito all'applicazione della normativa che disciplina il trasporto marittimo di rifiuti;
- VISTA** la Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione - Serie: Merci Pericolose n.27/2012 in data 24/01/2012, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 6°, ha indicato nel dettaglio le prescrizioni da osservare per il trasporto marittimo dei rifiuti solidi urbani in autocompattatori a bordo di navi traghetto da carico e da passeggeri in viaggio tra porti nazionali, specificando, altresì, le procedure in caso di trasporto esclusivo di rifiuti differenziati;
- RITENUTO** opportuno recepire con apposito provvedimento normativo il contenuto delle suddette circolari, al fine di disciplinare in maniera organica le procedure amministrative concernenti il trasporto marittimo di rifiuti solidi urbani provenienti dalla regolare attività di raccolta effettuata nei Comuni dell'Isola di Capri, svolta con autocompattatori ed altri veicoli autorizzati al trasporto di rifiuti;
- VISTA** la propria nota n.4553 in data 11 ottobre 2012, con la quale sono state invitate le locali Civiche Amministrazioni a volere fare conoscere i giorni settimanali e gli orari dei previsti transiti in ambito portuale degli auto compattatori destinati a prendere imbarco per il trasporto dei rifiuti solidi urbani sulla terraferma;
- VISTA** la nota n.1001/12 in data 16 ottobre 2012 della "Capri Servizi S.r.l.", società affidataria della gestione di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di Capri e la nota n.622/12 in data 07 novembre 2012 della "Anacapri Servizi S.r.l.", società affidataria della gestione di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale di Anacapri, nelle quali vengono indicati i giorni settimanali e gli orari dei previsti transiti in ambito portuale di Capri degli automezzi destinati a prendere imbarco per il trasporto dei rifiuti solidi urbani sulla terraferma;

- VISTA** la propria nota n.618 in data 23 gennaio 2013, con la quale sono state invitate le Società di Navigazione "CAREMAR SpA" e "Servizi Marittimi Liberi GIUFFRÈ & LAURO Srl", attualmente uniche società operanti nel porto di Capri e adibite al trasporto di veicoli, a volere fare conoscere se sulle unità sociali rispondano alle prescrizioni sul trasporto dei rifiuti solidi urbani, indicate dalla Circolare n.27/2012 in data 24/01/2012 sopra richiamata ed in particolare se:
- per gli autocompattatori che trasportano rifiuti solidi urbani sono previste a bordo adeguate zone in cui la ventilazione dei locali sia di almeno 10 ricambi d'aria all'ora;
 - le zone di imbarco sono collocate a distanza non inferiore a mt.3 da eventuali locali di alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari, tali da garantire il naturale allontanamento di odori durante la navigazione;
 - in prossimità delle zone di stivaggio sono tenuti materiali inerti per assorbire eventuali percolati.
- VISTA** la nota n.113/13 pervenuta in data 28 gennaio 2013, con la quale la Società di Navigazione "CAREMAR SpA" ha dichiarato che, ai fini del trasporto marittimo dei rifiuti solidi urbani, le unità sociali scalanti il porto di Capri rispecchiano ed ottemperano a quanto disposto dalla vigente normativa;
- VISTA** la nota in data 25 gennaio 2013, con la quale la Società di Navigazione "Servizi Marittimi Liberi GIUFFRÈ & LAURO Srl" ha dichiarato che, ai fini del trasporto marittimo dei rifiuti solidi urbani, l'unità sociale ARIES TIDE scalante il porto di Capri risponde ai requisiti indicati dalla vigente normativa;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1 (Campo di applicazione)

Il presente provvedimento disciplina le procedure amministrative di imbarco degli automezzi, adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani, a bordo di navi traghetto da carico e da passeggeri nei viaggi tra il porto di Capri ed altri porti nazionali, dei veicoli ritenuti idonei al trasporto rifiuti dalla competente M.C.T.C. e risultanti dall'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle amministrazioni comunali e di soggetti appaltatori e/o concessionari che per conto di esse esercitano il servizio di raccolta e/o trasporto di rifiuti solidi urbani di cui al D. Lvo 152/2006 e/o frazioni differenziate di essi, nonché di società/ditte terze preindividuate, laddove i Comuni e/o i soggetti appaltatori/concessionari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani si avvalgano – nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e previa autorizzazione del Comune appaltante – di ulteriori soggetti per il trasporto in terraferma di determinate tipologie di rifiuti urbani differenziati.

In tali ultimi casi, dovrà essere depositata presso gli uffici di questa Autorità Marittima idonea documentazione attestante l'affidamento del servizio al soggetto appaltatore/concessionario, ovvero evidenza documentale dell'impiego – nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed autorizzato dal Comune interessato – di veicoli di proprietà di ditte terze di cui il predetto appaltatore/concessionario si serva per il trasporto in terraferma di determinate tipologie di rifiuti urbani differenziati.

Articolo 2 (Prescrizioni)

Il trasporto marittimo di cui al precedente articolo dovrà osservare le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni a carico del soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti:

- 1) Gli automezzi devono essere riconosciuti idonei al trasporto dei rifiuti solidi urbani ed in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto stradale;
- 2) Gli automezzi non devono essere lasciati a lungo esposti, prima dell'imbarco, all'irradiazione solare; gli stessi devono essere imbarcati e sbarcati direttamente senza sosta in ambito portuale;
- 3) prima dell'imbarco e prima del reimbarco, deve essere effettuato un accurato lavaggio della superficie esterna degli automezzi per rimuovere eventuali residui. Laddove venga effettuata la raccolta differenziata della frazione inerte dei rifiuti solidi urbani (carta e cartone, vetro, plastica, alluminio ecc.):
 - i veicoli che trasportano tali frazioni non necessitano, prescrittivamente, delle sopra citate operazioni di *"lavaggio accurato della superficie esterna"*, ai fini dell'imbarco a bordo di navi traghetto;
 - dovrà essere comunque evitata ogni dispersione di materiale solido e liquido attraverso opportuni mezzi di contenimento e copertura;
 - salvo il caso di utilizzo di unità di carico permanentemente dedicate al trasporto di vetro, carta, cartone, plastica ed alluminio, è comunque obbligatorio effettuare accurato prelavaggio della superficie esterna dei veicoli preliminarmente all'imbarco, anche qualora questi trasportino per quel singolo viaggio le predette frazioni differenziate, nel caso in cui il mezzo sia stato utilizzato in precedenza per il trasporto di diverse tipologie di rifiuti.
- 4) I boccaporti di carico dei rifiuti degli automezzi devono essere chiusi con teli in grado di attenuare l'emissione di odore e togliere alla vista dei passeggeri i residui di rifiuti.

Prescrizioni a carico del Comando di Bordo:

- 5) Gli autocompattatori devono essere imbarcati in zone della nave asservite da impianto di ventilazione dei locali che consenta 10 ricambi d'aria l'ora regolarmente funzionante;
- 6) Quando gli automezzi sono imbarcati sopra il ponte, devono essere collocati a distanza non inferiore a 3 metri dai locali di alloggio e da ambienti e veicoli contenenti derrate alimentari. Inoltre, devono essere collocati in un'area tale da garantire il naturale allontanamento di odori durante la navigazione;
- 7) In prossimità delle zone di stivaggio degli automezzi devono essere tenuti pronti materiali inerti per assorbire eventuali percolati.

Al fine di ottenere dall'Autorità Marittima di Capri il rilascio dell'autorizzazione per l'imbarco, il soggetto che gestisce il trasporto dei rifiuti ed il comando di bordo dell'unità devono dichiarare alla citata Autorità il rispetto delle suddette prescrizioni con le modalità indicate nel seguente articolo 3).

Ferma restando la rigorosa osservanza da parte del soggetto che gestisce il trasporto rifiuti degli obblighi indicati nei punti 1, 2, 3 e 4, è fatto comunque specifico obbligo al comando di bordo, prima dell'imbarco, di verificare accuratamente che gli auto compattatori/veicoli:

- a) siano debitamente autorizzati ad imbarcare;
- b) viaggino accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto e dall'allegato b) - *comunicazione del singolo viaggio* - alla presente ordinanza debitamente compilati;
- c) presentino idonee coperture dei boccaporti/vani scarrabili e non presentino percolati e/o residui pregiudizievoli per la salubrità degli ambienti di bordo.

A tal fine, è fatto specifico obbligo al comando di bordo di rifiutare l'imbarco agli autocompattatori/veicoli stradali che, ancorché trasportanti esclusivamente carta e cartone, vetro, plastica e alluminio e, pertanto, non prescrittivamente soggetti alle operazioni di accurato lavaggio della superficie esterna ai fini dell'imbarco a bordo di navi traghetto, presentino comunque percolati e/o residui di rifiuti di qualsiasi natura sulle superfici esterne del veicolo.

Le prescrizioni e le verifiche preliminari all'imbarco, già poste in capo al soggetto gestore (Comune e/o società appaltatrice/concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani), devono essere ottemperate ed eseguite anche dal trasportatore appartenente a ditte terze di cui il gestore eventualmente si serva, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il trasporto in

✱

terraferma di frazioni differenziate di rifiuti urbani; in particolare dovrà essere verificato, prima dell'ingresso in area portuale, che il veicolo/cassone scarrabile sia privo di percolati e/o rifiuti di qualsiasi genere sulle superfici esterne, che i boccaporti/vani scarrabili siano idoneamente coperti e che siano rispettate tutte le disposizioni di cui al punto 3 del precedente articolo 2.

È fatto, inoltre, obbligo solidale in capo al soggetto che gestisce il trasporto ed all'armatore esercente il collegamento marittimo di verificare, prima dell'emissione del titolo di viaggio che consente l'imbarco di un veicolo trasportante rifiuti per la terraferma, l'insussistenza di eventuali divieti/restrizioni orarie vigenti per i porti di sbarco.

Articolo 3 **(Procedimento autorizzativo)**

Il soggetto richiedente l'imbarco dovrà produrre all'Autorità Marittima di Capri, almeno 24 ore prima dell'effettivo imbarco, apposita istanza in carta legale, conforme al fac-simile in allegato a), integralmente compilata e completa della documentazione in esso richiesta, corredata da ulteriore marca da bollo da applicare sul provvedimento autorizzativo.

Qualora il trasporto sia effettuato sempre con le stesse navi e con gli stessi automezzi potrà essere rilasciato provvedimento autorizzativo periodico mensile.

In ogni caso, anche in esito al provvedimento periodico, preventivamente all'inizio di ogni singolo viaggio, il soggetto gestore del servizio dovrà fare pervenire all'Autorità Marittima di Capri, sempre con almeno 24 ore di anticipo, una comunicazione, conforme al fac-simile in allegato b), riportante i dati dei singoli viaggi, unitamente, laddove prescritto, a copia di evidenza documentale (fattura di idonea impresa autorizzata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/responsabile tecnico) dell'effettuazione delle operazioni di accurato lavaggio di cui al punto 3) dell'art.2 del presente provvedimento.

Non verranno accolte le istanze incomplete o carenti della prescritta documentazione, come pure quelle pervenute oltre il termine di 24 ore (un giorno lavorativo) prima dell'imbarco o del primo di essi nel caso in cui venga richiesta una autorizzazione periodica ai sensi del comma 2) del presente articolo.

Copia delle autorizzazioni verranno inviate dall'Autorità Marittima alla competente autorità sanitaria locale per ogni valutazione in ordine ai profili di competenza.

Il procedimento autorizzativo si riterrà concluso quando perverrà a questa Autorità Marittima la copia del Formulario di Identificazione del rifiuto, munita del visto di accettazione apposto dall'impianto di destinazione.

E' fatto in ogni caso obbligo ai soggetti interessati dal trasporto in parola di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo, parere di autorità competenti o altre documentazioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 4 **(Violazioni e pubblicità)**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- ☐ affissione all'albo di questo Ufficio;
- ☐ trasmissione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- ☐ inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.capri.guardiacostiera.it;
- ☐ invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati/clienti.

I contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso specifico reato, ai sensi dell'art.1174 del C.N. e, laddove ne ricorrano i presupposti, dall'apparato normativo sanzionatorio del D. Lgs n.152/06.-

Capri, 29 gennaio 2013

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alessandro SARRO

Il sottoscritto _____, in nome e per conto del Comune di _____ o (qualora il servizio sia effettuato da società appaltatrice del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) per conto della Soc. _____ con sede a _____ in via _____, P.I./CF n° _____, è _____, _____,
appaltatore e/o concessionario che per conto del/dei Comune/i di _____ esercita il servizio di raccolta e/o trasporto di rifiuti solidi urbani di cui al D.Lvo 152/2006 e/o di frazioni differenziate di essi, iscritta al n° _____ dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Sezione Regionale _____, chiede:

- l'autorizzazione all'imbarco dell'automezzo targato _____, in disponibilità giuridica del richiedente, sulla motonave _____ in partenza alle ore _____ per il porto di _____, trasportante Kg/Mc _____ di _____;
- l'autorizzazione ai sensi dell'art.3 - comma 2 - dell'Ordinanza n. 01/2013, per il mese di _____, all'imbarco degli automezzi nella disponibilità giuridica del richiedente sulla Motonave _____, ai fini del trasporto di R.S.U. nel porto di _____.

- atto di affidamento del servizio di gestione in data _____;
- Certificato di iscrizione all'Albo nazionale Gestori Ambientali;
- elenco degli automezzi nella disponibilità giuridica del richiedente e copia dei relativi libretti di circolazione.

- 1) gli automezzi sono inseriti nell'elenco dei mezzi autorizzati dall'Albo Gestori Ambientali e pertanto sono idonei al trasporto dei rifiuti solidi urbani ed in possesso delle prescritte autorizzazioni per il trasporto stradale;
- 2) gli automezzi saranno imbarcati senza essere lasciati a lungo esposti all'irradiazione solare e che non effettueranno sosta in ambito portuale;
- 3) prima dell'imbarco è stato effettuato un accurato lavaggio della superficie esterna degli automezzi per rimuovere eventuali residui, salvo il caso di trasporto della frazione differenziata, quale – esclusivamente – carta, cartone, vetro, plastica e alluminio, e fermo restando che viene comunque effettuato il prelavaggio qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 2 - punto 3 dell'Ordinanza n.01/2013;
- 4) i boccaporti di carico dei rifiuti degli automezzi sono chiusi con teli in grado di attenuare l'emissione di odore e togliere alla vista dei passeggeri i residui di rifiuti, secondo le prescrizioni di cui all'art.2 – punto 4 dell'Ordinanza n.01/2013;
- 5) Nel caso di provvedimento autorizzativo periodico, preventivamente all'inizio di ogni singolo viaggio, sarà fatta pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo la scheda di cui all'allegato b) dell'Ordinanza n.01/2013, nonché il Formulario di Identificazione del rifiuto munito del visto di accettazione apposto dall'impianto di destinazione.

La presente scheda, compilata e sottoscritta dal soggetto che effettua il trasporto di rifiuti solidi urbani in automezzi a ciò autorizzati, deve essere trasmessa, anche via fax o e-mail, con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'imbarco.

Le dichiarazioni contenute nella presente scheda sono ricevute da questa amministrazione anche quali dichiarazione sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR n°445 del 28/12/2000. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.